



---

**REGOLAMENTO**  
**COMITATO PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI**

**Versione n. 4 del 09/12/2020**

---

*Approvazione:* Consiglio di Amministrazione

*Data di prima approvazione:* 28/10/2011

*Data di Aggiornamento:* 09/12/2020

*Redazione:* Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari

## Premessa

Il presente documento (di seguito “Regolamento”) disciplina la composizione, il ruolo ed il funzionamento del Comitato Parti Correlate e Soggetti Connessi (di seguito il “Comitato”) di Solution Bank S.p.A. (di seguito la “Banca”), nel rispetto della normativa vigente applicabile alla Banca e, in particolare delle previsioni di cui alla Circolare di Banca d’Italia 285/2013 (di seguito la “Circolare 285”), nonché nel rispetto dello statuto della Banca, della Procedura Parti Correlate e Soggetti Connessi (di seguito la “Procedura”) e delle politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati della Banca.

Nel presente regolamento, oltre alle definizioni sopra indicate, trovano applicazione le definizioni previste dalla Procedura e pertanto i termini indicati con le lettere maiuscole hanno il medesimo significato indicato nella Procedura.

## Articolo 1 — Composizione e Durata.

**1.1.** La Banca istituisce il Comitato il quale è chiamato a svolgere le funzioni a esso assegnate dal presente Regolamento e dalla Procedura.

**1.2.** Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Connessi è composto da un minimo di 2 (due) componenti, individuati tra gli amministratori non esecutivi, dotati dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, nonché in base ai criteri fissati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, promosso da Borsa Italiana S.p.A., in quanto applicabili.

**1.3.** I componenti del Comitato vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e il Presidente viene designato dai componenti del Comitato in occasione della prima adunanza.

**1.4.** I componenti del Comitato cessano dal proprio incarico in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza.

I componenti del Comitato decadono all’atto di cessazione della rispettiva carica di consigliere di amministrazione o in caso di perdita dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 1.2. Qualora un componente del Comitato perda i requisiti di indipendenza previsti all’articolo 1.2., è tenuto a comunicarlo tempestivamente agli altri componenti del Comitato stesso nonché al Consiglio di Amministrazione.

**1.5.** Ciascun componente del Comitato può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, che provvede contestualmente alla sua sostituzione. La revoca dei componenti del Comitato dev’essere debitamente motivata.

**1.6.** Allorché, per qualsivoglia ragione, uno o più componenti del Comitato vengano a mancare,

il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla loro sostituzione con altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'articolo 1.2.

**1.7.** Ai componenti del Comitato potrà essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica, un compenso per l'attività svolta.

## **Articolo 2 — Presidente e Segretario.**

**2.1.** Il Presidente convoca le adunanze del Comitato, ne fissa l'ordine del giorno, le presiede, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione.

**2.2.** Il Presidente rappresenta il Comitato e sottoscrive a nome dello stesso i pareri da trasmettere ai soggetti deliberanti.

**2.3.** In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal componente più anziano del Comitato.

**2.4.** Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un Segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti.

**2.5.** Il Segretario resta in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Comitato e può essere revocato e sostituito dal Comitato in ogni momento.

**2.6.** Il Segretario redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Comitato e provvede alla tenuta del libro del Comitato, cura la gestione delle convocazioni delle adunanze del Comitato e la gestione dei flussi informativi da e verso il Comitato, anche mediante l'amministrazione della casella di posta elettronica del Comitato ([particorrelate@solution.bank](mailto:particorrelate@solution.bank)), garantendo la puntuale trasmissione dei flussi informativi da e per i componenti del Comitato.

**2.7.** In caso di assenza o d'impedimento del Segretario, il Comitato stabilisce chi deve sostituirlo.

## **Articolo 3 — Competenze del Comitato.**

**3.1.** Il Comitato esprime e trasmette al Consiglio di Amministrazione un parere motivato circa l'approvazione della Procedura predisposta dalla Banca, valutandone l'idoneità a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia e l'adeguatezza alla complessità gestionale della Banca stessa.

**3.2.** Il Comitato esamina e approva i regolamenti e/o i codici di condotta, proposti dagli organi competenti della Banca, diretti ad assicurare il presidio delle operazioni compiute dal c.d. "personale più rilevante" della Banca identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione approvate annualmente dall'Assemblea Ordinaria degli

Azionisti e individuato ai sensi dell'art. 4 della Procedura, in modo da assicurare l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

**3.3.** Il Comitato svolge le funzioni ed esprime i pareri sulle operazioni con Soggetti Collegati previsti dalla Procedura e, in particolare, dall'art. 9 della Procedura.

#### **Articolo 4 — Convocazione e riunioni del Comitato. Determinazioni e pareri.**

**4.1.** Il Comitato si riunisce presso la sede della Banca o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza, ovvero quando questi lo ritenga opportuno ovvero ne riceva richiesta da parte anche di uno degli altri componenti del Comitato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

**4.2.** L'avviso di convocazione, trasmissibile attraverso qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare dev'essere inviato ai componenti del Comitato entro due giorni lavorativi precedenti la riunione.

**4.3.** Qualora siano presenti tutti i componenti, il Comitato si ritiene regolarmente costituito anche in mancanza di avviso di convocazione.

**4.4.** É ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza, etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

**4.5.** Per la validità delle riunioni del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

**4.6.** Le determinazioni del Comitato sono assunte con il voto unanime dei componenti presenti e ogni componente ha diritto ad un solo voto. In caso di astensione o dissenso anche di uno solo dei componenti del Comitato, la determinazione si intende non assunta e, nel caso in cui la determinazione abbia ad oggetto la formulazione di un parere al compimento di un'operazione da parte della Banca, si intende espresso dal Comitato un parere non favorevole.

**4.7.** Ai fini del presente Regolamento e della Procedura, si considera favorevole il parere con cui il Comitato:

(i) abbia manifestato la propria condivisione dell'operazione della Banca sottoposta al suo preventivo esame; ovvero.

(ii) abbia richiesto che l'operazione della Banca sottoposta al suo preventivo esame sia subordinata a talune condizioni, in seguito accolte integralmente dall'organo competente a deliberare in merito a detta operazione.

Per converso, non può considerarsi favorevole il parere con cui il Comitato abbia espresso la propria contrarietà anche soltanto su un singolo aspetto.

**4.8.** Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione all'argomento trattato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali Vicario e Aggiunto, il Presidente del Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali della Banca, i responsabili delle funzioni di controllo di II° e di III° livello, nonché i consulenti esterni incaricati di assistere la Banca, se nominati.

**4.9.** Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inserito nel libro del Comitato. Analogamente, ogni parere formalizzato, sottoscritto dal Presidente, viene inserito nel medesimo libro.

## **Articolo 5 — Incompatibilità e interessi dei componenti del Comitato.**

**5.1.** Qualora uno, o più componenti del Comitato sia Parte Correlata e/o Soggetto Connesso in relazione a un'Operazione con Parti Correlate per la quale il Comitato deve/ono esprimere il proprio parere preventivo in ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura, egli/loro è/sono tenuto/i a segnalare prontamente tale situazione agli altri componenti del Comitato e al Consiglio di amministrazione della Banca, affinché quest'ultimo proceda alla dichiarazione di incompatibilità di tale/i componente/i e alla sua/loro contestuale sostituzione, limitatamente alla singola Operazione con Parti Correlate per cui si è verificata l'incompatibilità.

**5.2.** Qualora uno, o più componenti del Comitato abbia/abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Banca sottoposta all'esame del Comitato in virtù della Procedura, deve/devono darne immediata notizia agli altri componenti del Comitato, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora gli altri componenti del Comitato ritenessero tale circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di giudizio del/i componente/i che ha/hanno dichiarato di avere tale interesse nell'operazione essi devono darne pronta notizia al Consiglio di Amministrazione della Banca affinché quest'ultimo proceda alla dichiarazione di incompatibilità di tale/i componente/i e alla sua/loro contestuale sostituzione, limitatamente alla singola Operazione con Parti Correlate per cui lo/gli stesso/i ha/hanno

dichiarato di avere un interesse.

**5.3.** Qualora, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile procedere alla/e predetta/e sostituzione/i, il Consiglio di Amministrazione potrà affidare le funzioni del Comitato al Collegio Sindacale o, in alternativa, ad un esperto indipendente, sempre limitatamente alla singola Operazione con Parti Correlate per cui si è verificata l'incompatibilità del Comitato medesimo. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, il Consiglio di Amministrazione deve affidare le funzioni del Comitato ad un esperto indipendente, individuato ai sensi del successivo art. 7.

## Articolo 6 – Flussi informativi

**6.1.** Per consentire il più corretto ed efficiente funzionamento del Comitato, è fatto obbligo all'organo della Banca proponente e/o competente a deliberare in merito a una operazione sottoposta al preventivo parere del Comitato di informare il Comitato della prospettata operazione con la massima tempestività, trasmettendo, unitamente a tale comunicazione, tutte le informazioni e i dati utili al riguardo, utilizzando preferibilmente l'indirizzo di posta elettronica del Comitato. Successivamente a tale comunicazione, l'organo proponente e/o competente a deliberare in merito all'operazione è tenuto a comunicare prontamente al Comitato qualsiasi ulteriore informazione e/o dato riguardante la specifica operazione. In ogni caso le informazioni e/o i dati relativi all'operazione dovranno pervenire al Comitato tre giorni lavorativi prima della data fissata per la relativa delibera o, in caso di eccezionale urgenza, un giorno lavorativo prima della data fissata per la relativa delibera.

**6.2.** Il Comitato ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti agli organi della Banca in ordine alle operazioni sottoposte al proprio parere e, in caso di determinazioni che riguardino operazioni con il socio di controllo della Banca, il Comitato ha altresì facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti ai Consiglieri di Amministrazione in carica espressione del socio di controllo.

**6.3.** Il Comitato trasmette all'organo della Banca competente a deliberare i pareri richiesti in merito alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi.

**6.4.** Il Comitato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto, importo e tipologia di ogni operazione con Soggetti Collegati) su base trimestrale, delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati deliberate ai

sensi della Procedura da organi diversi dal Consiglio di Amministrazione, nonché sull'attuazione delle delibere quadro eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato fornisce altresì al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto, importo e tipologia di ogni operazione con Soggetti Collegati), su base annuale, per quanto riguarda il dato aggregato di tutte le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio con Soggetti Collegati e sull'attività svolta nel periodo dal Comitato, comprensiva anche dell'attuazione delle delibere quadro, ove assunte. In tale informativa il Comitato pone in particolare evidenza le operazioni effettuate con il proprio parere negativo e quelle effettuate con il proprio parere condizionato, specificando in tale ultimo caso l'avvenuto rispetto o meno delle condizioni indicate nel parere.

**6.5.** Il Comitato fornisce all'Assemblea dei Soci un'informativa da rendersi su base annuale delle operazioni concluse con il parere negativo del Comitato Parti Correlate e/o del Collegio Sindacale.

**6.6.** Il Comitato fornisce alle funzioni di controllo indicate nella Sezione IV della Parte III, Capitolo 11 della Circolare n. 285/2013 una specifica delle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio, da rendersi su base semestrale suddivisa in base alle diverse tipologie di operazioni effettuate;

**6.7.** L'Ufficio Contabilità, Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza della Banca è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato le segnalazioni effettuate alla Banca d'Italia in relazione alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

## **Articolo 7 – Assistenza di esperti indipendenti**

**7.1.** È attribuita al Comitato la facoltà di ricorrere, a spese della Banca, all'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Non si considerano esperti indipendenti e pertanto non possono assistere il Comitato i soggetti che versino in una o più delle seguenti situazioni:

(a) i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Banca, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di tali amministratori e sindaci, nonché gli amministratori e i sindaci delle società controllate, della/e società controllante/i, ovvero delle società sottoposte al comune controllo della Banca, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di tali amministratori e sindaci;

(b) coloro che sono legati alla Banca ovvero a società controllate, a società controllante/i, ovvero a società sottoposte al comune controllo della Banca, nonché ad uno dei soggetti di cui alla

precedente lettera (a) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

(c) abbiano interessi alla realizzazione dell'Operazione con Parti Correlate tali da compromettere l'indipendenza del proprio giudizio.

La sussistenza del requisito di indipendenza dovrà inoltre essere attestata dall'esperto medesimo, in occasione del conferimento dell'incarico.

**7.2.** Qualora sia il Comitato sia l'organo della Banca competente a deliberare su una singola Operazione con Parti Correlate sottoposta al preventivo parere del Comitato intendano avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti, il Comitato indica preventivamente una rosa di soggetti idonei a svolgere tale ruolo tra i quali l'organo competente a deliberare in merito all'Operazione con Parti Correlate potrà selezionare l'esperto di cui intende avvalersi. L'incarico così conferito dovrà espressamente prevedere che gli esperti indipendenti selezionati assistano anche specificamente i componenti del Comitato nello svolgimento dei compiti a essi assegnati ai sensi del presente Regolamento.

## **Articolo 8 — Attuazione, Interpretazione, Modifiche e Pubblicità del Regolamento.**

**8.1.** Il Consiglio di Amministrazione assicura l'attuazione del presente Regolamento e della Procedura, avvalendosi delle diverse strutture della Banca interessate alla sua applicazione e, a tale fine, definisce di volta in volta le necessarie disposizioni attuative che dovranno essere tempestivamente trasmesse alle competenti unità organizzative.

**8.2.** Spetta al Consiglio di Amministrazione risolvere i dubbi relativi all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, in conformità alle norme legali e statutarie eventualmente applicabili.

**8.3.** Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata ai sensi dello Statuto, previo parere favorevole del Comitato.

**8.4.** Fermo quanto sopra, il Regolamento è sottoposto a una valutazione periodica - e comunque almeno una volta ogni tre anni - da parte del Consiglio di Amministrazione per verificare se sia necessario o comunque opportuno procedere a una sua revisione e/o aggiornamento in ragione (i) di eventuali modifiche intervenute nella struttura della Banca (ii) degli esiti dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale nonché (iii) di difficoltà di applicazione eventualmente riscontrate. Al riguardo, il Comitato può formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica e/o integrazione del Regolamento.



**8.5.** Il presente Regolamento e le relative modifiche sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro approvazione, sul sito internet della Banca, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Banca, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c.

\* \* \*